



- Limite delle detrazioni d'imposta dal 2025
- Assicurazioni ramo vita: l'imposta di bollo da versare annualmente
- Mutui per la prima casa: proroga agevolazione

DDL bilancio 2025

Napoli, 30 dicembre 2024

CdL Giuseppe Rinaldi- Centro Studi «Vincenzo Balzano»

Limite delle detrazioni d'imposta dal 2025 art. 1 comma 10

Con l'art. 16 ter denominato (riordino delle detrazioni), a partire dal 2025, per i soli contribuenti che possiedono un reddito complessivo superiore a 75.000 euro avranno un limite per l'ammontare delle spese detraibili ai fini Irpef.

Il taglio delle detrazioni fiscali non potrà oltrepassare un determinato massimale calcolato in riferimento a due fattori.

Limite delle detrazioni d'imposta dal 2025

Il tetto massimo della detrazione è prevista per due fasce di reddito:

- 14.000 euro per i contribuenti con un reddito compreso tra 75.001 fino a 100.000 euro;
- 8.000 euro per i contribuenti con un reddito superiore a 100.000

Con un ulteriore correttivo basato sulla composizione familiare, rapportato ai figli a carico

Limite delle detrazioni d'imposta dal 2025

Il secondo indicatore è legato al numero dei figli fiscalmente a carico presenti nel nucleo del contribuente

- 0,5 se non vi sono figli fiscalmente a carico nel nucleo;
- 0,70 se vi è un solo figlio;
- 0,85 se vi sono due figli;
- 1 se vi sono più di due figli o se almeno un figlio è disabile.

Limite delle detrazioni d'imposta dal 2025

1° caso (0,5), assenza di figli fiscalmente a carico, limite di detrazione pari a:

- 7.000 euro per i contribuenti che possiedono un reddito superiore a 75.000 euro;
- 4.000 euro per i contribuenti che superano la soglia di reddito di 100.000 euro.

Limite delle detrazioni d'imposta dal 2025

2° caso (0,70), almeno un figlio fiscalmente a carico, il limite di detrazione pari a:

- 9.800 euro per i contribuenti che possiedono un reddito superiore a 75.000 euro;
- 5.600 euro per i contribuenti che superano la soglia di reddito di 100.000 euro.

Limite delle detrazioni d'imposta dal 2025

3° caso (0,85), due figli fiscalmente a carico, il limite di detrazione pari a:

- 11.900 euro per i contribuenti che possiedono un reddito superiore a 75.000 euro;
- 6.800 euro per i contribuenti che superano la soglia di reddito di 100.000 euro.

Limite delle detrazioni d'imposta dal 2025

4° caso (1), più di due figli fiscalmente a carico o almeno un figlio con disabilità accertata, il limite di detrazione pari a:

- 14.000 euro per i contribuenti che possiedono un reddito superiore a 75.000 euro;
- 8.000 euro per i contribuenti che superano la soglia di reddito di 100.000 euro.

Limite alle detrazioni d'imposta dal 2025

Sono escluse da questo calcolo:

- Le spese sanitarie;
- Le spese detraibili sostenute entro il 31 dicembre 2024; come ad esempio gli interessi passivi per i mutui con contratti stipulati al 31 dicembre 2024;
- Le somme investite nelle start-up innovative;
- Le somme investite nelle piccole e medie imprese innovative.

Assicurazioni ramo vita: l'imposta di bollo da versare annualmente Commi 87 e 88 dell'art.1

A decorrere da gennaio 2025, per i contratti assicurativi ramo vita in essere alla data dal 1° gennaio, è dovuta l'imposta di bollo (2 per mille) da versare annualmente ed il corrispondente ammontare è versato ogni anno dalle imprese di assicurazione con le modalità ordinarie.

Assicurazioni ramo vita: l'imposta di bollo da versare annualmente

In sinergia con le misure introdotte in ambito bancario, l'obiettivo è quello di anticipare il versamento del gettito tributario per contribuire a sostenere finanziariamente l'impianto della manovra complessiva.

Con particolare riferimento alle comunicazioni relative ai contratti di assicurazione sulla vita di cui ai rami III e V si prevede che l'imposta di bollo sia dovuta annualmente e che l'ammontare corrispondente sia versato dalle imprese di assicurazione con le modalità ordinarie per l'imposta di bollo.

Assicurazioni ramo vita

Per ramo assicurativo si intende la gestione della forma assicurativa corrispondente a un determinato rischio o a un gruppo di rischi simili tra loro.

La classificazione elaborata dal codice delle assicurazioni private di cui al D.lgs n. 209/2005 per le polizze vita è così suddivisa:

- I. le assicurazioni sulla durata della vita umana;
- II. le assicurazioni sulla nuzialità e di natalità;
- III. le assicurazioni, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento;
- IV. le assicurazioni malattia e contro il rischio di non autosufficienza che siano garantite mediante contratti di lunga durata, non rescindibili, per il rischio di invalidità grave dovuta a malattia o a infortunio o a longevità;
- V. le operazioni di capitalizzazione;
- VI. le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attività lavorativa.

Assicurazioni ramo vita

Sono detraibili dall'IRPEF, nella misura del 19%, le spese sostenute per le polizze assicurative che prevedono il rischio di morte o di invalidità permanente al 5%, da qualsiasi causa derivante, o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

L'importo complessivamente detraibile è pari a:

- 530,00€ per le assicurazioni che prevedono il rischio di morte o di invalidità permanente;
- 1.291,14€ per le assicurazioni che coprono il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana;
- Dal 2016 è stato elevato a 750,00€ l'importo detraibile per i premi versati per le polizze assicurative, a tutela delle persone con disabilità grave, che coprono il rischio morte.

Condizioni:

- 1) pagamento «tracciabili»;
- 2) reddito complessivo fino a 120.000,00€.

Assicurazioni ramo vita: l'imposta di bollo da versare annualmente

L'imposta di bollo, determinata annualmente, sulle comunicazioni relativi ai contratti in essere al 1° gennaio 2025 deve essere versata in quattro rate secondo la seguente scansione temporale:

- Una quota pari al 50% entro il 30 giugno 2025;
- Una quota pari al 20% entro il 30 giugno 2026;
- Una quota pari al 20% entro il 30 giugno 2027;
- La restante quota pari al 10% entro il 30 giugno 2028.

Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare dei versamenti effettuati dalle imprese di assicurazione è computato in diminuzione della prestazione erogata alla scadenza o al riscatto della polizza.

Mutui prima casa, proroga agevolazione fino al 31 dicembre 2027

Con il comma 112 dell'art. 1 il DDL 2025 è intervenuto anche sulla disciplina dei mutui per la prima casa prorogando i termini sia del regime del fondo di garanzia prima casa sia del regime speciale introdotto con la legge di bilancio 2024.

Mutui prima casa, proroga agevolazione fino al 31 dicembre 2027

Al fondo di garanzia prima casa, ovvero il fondo che ha la finalità di supportare l'acquisto e la ristrutturazione con l'accrescimento dell'efficienza energetica di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale, è stata elevata la copertura fino alla misura massima dell'80% della quota capitale qualora il richiedente sia in possesso di un indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro e la richiesta mutuo non sia superiore all'80% del prezzo dell'immobile, compreso di oneri accessori.

Mutui prima casa, proroga agevolazione fino al 31 dicembre 2027

Le categorie interessate sono:

- le giovani coppie;
- I nuclei familiari monogenitoriali con figli minori;
- I conduttori di alloggi IACP;
- I giovani di età inferiore ai 36 anni .

Mutui prima casa, proroga agevolazione fino al 31 dicembre 2027

Con il comma 113 vengono prorogate anche le norme contenute nella legge di bilancio 2024 che:

- prevedono l'inclusione, tra le categorie prioritarie, di famiglie numerose che rispettino determinate condizioni anagrafiche e reddituali;
- dettano, in relazione alle domande presentate da tali famiglie, specifiche disposizioni concernenti, tra l'altro, la misura massima della garanzia concedibile e la misura dell'accantonamento di un coefficiente di rischio;
- prevedono ulteriori disposizioni applicabili alle agevolazioni in parola nei casi di surroga del mutuo originario.

Mutui prima casa, proroga agevolazione fino al 31 dicembre 2027

Infine con il comma 114 viene incrementata la dotazione del fondo di garanzia per la prima casa nella misura di 130 milioni di euro per il 2025 mentre per gli anni 2026 e 2027 verrà incrementata di 270 milioni di euro.



Grazie per l'attenzione